



Rappresentanze Sindacali Aziendali Credito Bergamasco

SULLE FERIE... facciamo chiarezza

La scorsa settimana è stata recapitata ai capi filiale e ai capi servizio la consueta richiesta di presentazione del piano ferie per il periodo intercorrente tra il prossimo ottobre ed i primi mesi del 2010.

La lettera accompagnatoria oltre a contenere una serie di indicazioni operative sulle modalità di inserimento dei piani ferie nella procedura, offre anche delle "indicazioni" sui criteri di utilizzo delle stesse che lasciano quanto meno stupiti, come stupiti sono rimasti i colleghi nel venirne a conoscenza.

Non vi è dubbio che la fruizione delle ferie costituisce un diritto di colleghe e colleghi così come sancito dal codice civile all'articolo 2109, la fruizione delle stesse è poi regolata da previsioni di legge e di contratto.

Non può quindi trovare alcuna ragione l'applicazione di quanto scritto nella succitata lettera al paragrafo 1), che sembra l'assemblaggio incoerente di norme sulla materia da parte di qualche "azzecca garbugli" piuttosto che la lettura coordinata della norme vigenti.

Più nel dettaglio va rilevato che le previsioni di cui al decreto legislativo 66 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 213 del 2004 rimandano **ESPLICITAMENTE**, per quanto riguarda le modalità di fruizione, **alle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, laddove presenti.**

Nel caso del Credito Bergamasco (una banca ndr) i riferimenti normativi sono l'articolo 49 del CCNL ABI dell'8 dicembre 2007 (il libro verde che a suo tempo tutti i colleghi hanno ricevuto) e le previsioni del CIA Creberg che al capitolo ferie recita:

"Le ferie possono essere usufruite nel corso di tutto l'anno solare.

Per quanto attiene la predisposizione dei turni di ferie, deve essere preventivamente fissato, da parte del singolo dipendente, **un periodo minimo di tre settimane** consecutive o meno.

Qualora il dipendente non avesse fissato tutte le ferie spettanti dovrà, entro la fine del mese di settembre, fissare le ferie restanti da usufruirsi di norma entro la fine dell'anno in corso; solo in casi del tutto eccezionali, qualora il dipendente, per esigenze di carattere personale, avesse la necessità di usufruire di un breve periodo di ferie nei primi mesi dell'anno successivo, le stesse verranno concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, da parte dell'ufficio del personale. Sempre entro la fine del mese di settembre verrà data l'opportunità di prefissare periodi di ferie, di competenza dell'anno seguente, al dipendente che intenda usufruirne nei primi periodi del nuovo anno."

Queste sono le norme vigenti che egregiamente hanno consentito la gestione dei piani ferie negli ultimi...20 anni?! Va inoltre detto che le norme del CIA sono perfettamente allineate anche con le disposizioni successivamente emanate dal legislatore, che in ogni caso riportano: "...salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva...", appunto.



Rappresentanze Sindacali Aziendali Credito Bergamasco

Del tutto prive di fondamento appaiono inoltre le indicazioni riportate al paragrafo 1.3) che fanno riferimento ad una presunta impossibilità, nelle giornate semifestive (vigilia di natale, capodanno e ferragosto, santo patrono), dell'uso della banca ore, dei riposi compensativi e dei permessi retribuiti, qualora queste giornate siano comprese in periodi di ferie più lunghi. In altri termini si vorrebbe impedire di programmare i periodi di ferie utilizzando, in caso di presenza di giornate semifestive, il ricorso a permessi orari.

Si tratta di una FORZATURA. Infatti banca ore, permessi retribuiti e riposi compensativi sono regolati da norme specifiche e **non vi è cenno alcuno alla non possibilità di cumularne la fruizione con i normali periodi di ferie.**

In ultimo, ma solo per chiarezza, va rilevato che la lettera allegata ai piani ferie non costituisce in alcun modo un documento normativo aziendale, avrebbe dovuto a tal fine essere redatto nella forma di Ordine di Servizio, **non può quindi avere valore vincolante.**

In ogni caso, qualora ve ne fosse bisogno, vi invitiamo a volerci segnalare eventuali comportamenti difformi dalle previsioni contrattuali.

Bergamo, 21 settembre 2009

**RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA
CREDITO BERGAMASCO**